02069/22

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Oggetto

RESPONSABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE

Ud. 14/12/2021 - CC

R.G.N. 9720/2020

cron 2069

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ENRICO SCODITTI - Presidente -

Dott. FRANCESCA FIECCONI - Consigliere -

Dott. EMILIO IANNELLO - Consigliere -

Dott. CRISTIANO VALLE - Consigliere -

Dott. GIUSEPPE CRICENTI - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 9720-2020 proposto da:

(omissis) SNC, in persona del elettivamente domiciliata in (omissis), presso lo studio dell'avvocato (omissis), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato (omissis) (omissis);

- ricorrente -

contro

(omissis), (omissis), (omissis) SPA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 520/2019 del TRIBUNALE di LA SPEZIA;

11184/21

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

Ritenuto che

1.-La società (omissis) ha agito in giudizio nei confronti di (omissis) e della (omissis), nonché della (omissis) SPA, assumendo che il veicolo di sua proprietà era stato investito da quello dei soggetti convenuti che avevano responsabilità nell'incidente, e che erano assicurati con (omissis), ed ha chiesto il risarcimento dei danni subìti.

2.-Il Giudice di Pace di La Spezia ha rigettato la domanda, pur dopo l'espletamento di una consulenza tecnica, ritenendo che i danni riportati dalla vettura della società attrice erano incompatibili con le modalità dell'incidente come descritte dalla medesima danneggiata. Questa decisione è stata oggetto di appello principale da parte della originaria attrice e appello incidentale ad iniziativa della (omissis) che ha chiesto la conferma della decisione di primo grado ma con altra motivazione.

Il Tribunale di La Spezia ha accolto l'appello incidentale ed ha rigettato quello principale.

3.-Il ricorso è basato su tre motivi. Nessuno degli intimati si è costituito. V'è memoria di parte ricorrente.

Considerato che

4.-Il *primo motivo* denuncia contraddittoria ed illogica motivazione con riferimento alla circostanza che la ricorrente aveva fatto presente di aver modificato l'originaria domanda, modifica su cui in realtà il Tribunale avrebbe omesso di motivare, non tenendo conto del fatto che la domanda era stata adeguatamente modificata rispetto alla originaria versione, eliminando il riferimento al fatto inizialmente prospettato.

Il *secondo motivo*, come conseguenza del primo, poi, denuncia violazione dell'articolo 112 c.p.c., tendenzialmente sulla medesima questione, ossia contestando al Tribunale di non aver correttamente inteso l'oggetto della decisione, come risultante dalla modifica della domanda, e dunque di non aver pronunciato sulla domanda diretta a far valere il concorso di colpa ex articolo 2054 c.c.

Il *terzo motivo,* invece, denuncia violazione dell'articolo 116 c.p.c. e contesta al Tribunale di non aver adeguatamente valutato le risultanze della CTU, meglio di non aver tenuto conto della ricostruzione del fatto come effettuata dalla consulente.

6.-*I tre motivi possono valutarsi insieme e sono infondati.*

7.-. Va intanto considerato che la *ratio* della decisione impugnata è nel senso di considerare come valida la prima prospettazione dei fatti operata dalla attrice, che aveva indicato una certa dinamica dell'incidente. La circostanza che la causa avrebbe dovuto essere decisa tenendo conto di questa prospettazione dei fatti è stata oggetto per l'appunto del ricorso incidentale della (omissis), che il giudice di secondo grado ha ritenuto di accogliere. In sostanza la decisione impugnata ritiene irrilevante l'eventuale modifica della versione dei fatti, o inammissibile tale modifica, e quindi pronuncia sulla domanda tenendo ferma la prima prospettazione dei fatti, che aveva fatto valere un tamponamento.

In sostanza, la ricorrente aveva inizialmente prospettato una certa dinamica dell'incidente, e solo con la comparsa conclusionale ha allegato un tamponamento.

L'appello, di conseguenza viene basato su questo diverso fatto, il tamponamento, che il Tribunale considera però allegato tardivamente.

Essendo questa la *ratio* della decisione i tre motivi innanzitutto risultano inammissibili, oltre che ionfondati, in quanto inconferenti rispetto a tale *ratio*: invero il Tribunale aveva osservato che, sì, era in suo potere qualificare diversamente la domanda, ma non decidere su una domanda diversa da quella inizialmente prospettata, lasciando intendere che la modifica fatta in seguito non era ammissibile, e che delle due versioni dei fatti, solo la prima era da prendere in considerazione.

Inoltre, i motivi primo e secondo sono infondati in quanto la ricorrente eccepisce che il giudice di appello non ha valutato il "devolutum", ma , per quanto detto prima, il Tribunale non lo ha fatto per la tardività della modifica della domanda , poi fatta valere in appello.

Con la memoria la ricorrente tende a sostenere che la modifica della domanda era tempestiva, anche se svolta con la comparsa conclusionale in primo grado anche alla luce di Sez. Un. N. 12310 del 2015.

Invece, si tratta di modifica che evidentemente incide sulle "potenzialità difensive della controparte", se è vero che prospetta una dinamica dell'incidente diversa da quella originariamente introdotta, ma che soprattutto è fondamento di una diversa distribuzione delle responsabilità, altro essendo uno scontro, altro un tamponamento, proprio quanto al giudizio di imputazione. E dunque altro essendo la difesa rispetto alla prima versione dei fatti, altro invece la difesa rispetto alla seconda: l'allegazione di un tamponamento impone di difendersi diversamente da come ci si è difesi rispetto ad una diversa modalità dell'incidente.

Il terzo motivo è di conseguenza assorbito.

8.-Il ricorso va dunque rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Cosi deciso in Roma, 14 dicembre 2021

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

25/01/2022

IL CANCELLIERE ESPERTO

Maria Antonia Chieco